



**Nell'ambito della valutazione della conformità dei fascicoli di registrazione di una sostanza chimica alla luce del regolamento REACH, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche deve attenersi alle procedure previste dal regolamento**

*In particolare, essa non può inviare alle autorità nazionali di controllo «dichiarazioni di non conformità» sotto forma di semplice lettera*

La società francese Esso Raffinage produce e commercializza una sostanza chimica utilizzata nei prodotti industriali della quale ha chiesto la registrazione, a norma del regolamento REACH<sup>1</sup>, presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Dopo aver valutato il fascicolo di registrazione della Esso Raffinage, l'ECHA ha constatato, con decisione del 6 novembre 2012, l'assenza di conformità del fascicolo di registrazione con il regolamento REACH e ha imposto a tale società di fornire informazioni riguardanti segnatamente uno studio di tossicità sullo sviluppo prenatale dei conigli. La Esso Raffinage non ha impugnato la decisione del 6 novembre 2012, dato che quest'ultima era divenuta definitiva. Anziché fornire lo studio richiesto, la Esso Raffinage ha presentato una documentazione diretta a dimostrare in particolare che lo studio sui conigli non era necessario né giustificato.

In tal contesto, l'ECHA ha inviato alle autorità francesi, con copia alla Esso Raffinage, una «dichiarazione di non conformità a norma del regolamento REACH», redatta in inglese e sotto forma di semplice lettera. Da tale dichiarazione risulta che l'ECHA invitava segnatamente le autorità francesi ad adottare le misure di esecuzione necessarie per attuare la sua decisione del novembre 2012 (misure che possono comportare l'applicazione di sanzioni).

La Esso Raffinage ha adito il Tribunale dell'Unione europea per vedere annullata la lettera dell'ECHA inviata alle autorità francesi.

Con la sentenza odierna, il Tribunale accoglie il ricorso della Esso Raffinage e annulla la lettera dell'ECHA.

Il Tribunale sottolinea anzitutto che **gli effetti della lettera inviata dall'ECHA alle autorità francesi eccedono la semplice comunicazione di informazioni a tali autorità**. Tale lettera costituisce più di un semplice parere tecnico o di un semplice resoconto fattuale e circostanziato delle ragioni per le quali la Esso Raffinage non avrebbe soddisfatto i suoi obblighi a norma del regolamento REACH: essa deve essere considerata piuttosto quale valutazione definitiva dei documenti presentati dalla Esso Raffinage per chiarire in particolare il suo diniego a svolgere un secondo studio di tossicità. Il Tribunale conclude che, **alla luce del suo contenuto, la lettera di cui trattasi corrisponde a una decisione che l'ECHA avrebbe dovuto adottare secondo la procedura prevista nel regolamento REACH**.

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3).

Il Tribunale constata che tale procedura, nella fattispecie, non è stata seguita, considerato che l'ECHA ha esercitato le proprie competenze senza rispettare le modalità ad esse relative. **Il Tribunale annulla, pertanto, per questo motivo, la lettera dell'ECHA. L'ECHA, qualora intendesse constatare la non conformità del fascicolo di registrazione della Esso Raffinage alla luce del regolamento REACH, dovrà adottare una nuova decisione in conformità alla procedura prevista nel regolamento stesso.**

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*